

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DELLA SALA CONSILIARE

Art. 1

Il presente atto disciplina l'utilizzo della sala consiliare e degli spazi adiacenti, tutti ubicati al piano terra del Municipio di viale De Gasperi.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale l'utilizzo della sala e degli spazi adiacenti è concesso dal Presidente del Consiglio comunale nel rispetto dei criteri indicati negli articoli seguenti.

Art. 3

1. Per la sua precipua finalità di spazio destinato allo svolgimento delle attività istituzionali, allo scopo di preservarne l'integrità a tutela del decoro dell'Istituzione comunale, la Sala consiliare viene destinata prioritariamente a tali attività (Consiglio comunale e sue articolazioni funzionali, attività di formazione e sindacale del personale) nonché alla celebrazione di feste e ricorrenze previste da norme di legge o da atti comunali.

2. Il Presidente del Consiglio comunale può concedere l'uso della sala in orario di apertura al pubblico per iniziative promosse da soggetti iscritti nel Registro comunale delle associazioni di promozione sociale, formazioni politiche presenti nel Consiglio comunale, nell'Assemblea legislativa delle Marche o nel Parlamento, enti e organizzazioni senza fini di lucro.

La concessione della sala segue l'ordine cronologico della presentazione della richiesta al Protocollo del Comune a condizione che non sia già stata prenotata per iniziative di cui al comma 1 le quali, in ogni caso, hanno la priorità anche in deroga al criterio cronologico.

3. La Sala può essere concessa al di fuori dell'orario di apertura al pubblico solo nel caso in cui gli altri spazi comunali adibiti ad accogliere riunioni (Auditorium, Sala riunioni "Eleonora Marcelli") siano già stati prenotati, previo pagamento della tariffa stabilita dalle deliberazioni comunali e verifica della disponibilità di ore di lavoro straordinario per il personale addetto alla custodia della sala il quale prioritariamente deve essere utilizzato per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

4. La gestione delle concessioni è affidata all'ufficio di Segreteria del Consiglio comunale con il supporto e intervento di personale di altri servizi dell'Amministrazione comunale.

Art. 4

Gli spazi adiacenti alla sala consiliare possono essere concessi per l'allestimento di esposizioni temporanee a cura dei soggetti indicati all'art. 3 comma 2. Le esposizioni dovranno essere a cura e spese degli organizzatori dell'evento che dovranno attenersi alle indicazioni loro fornite in ordine alla disposizione del materiale esposto per assicurare il rispetto delle normative di sicurezza. Il soggetto promotore deve dichiarare espressamente di sollevare il Comune da ogni responsabilità circa la custodia degli oggetti esposti.

Art. 5

1. La richiesta per l'uso della sala consiliare e spazi adiacenti, indirizzata al Presidente del Consiglio, deve pervenire all'ufficio Protocollo del Comune almeno tre giorni prima della data di utilizzo della sala.

2. La richiesta scritta, redatta in apposito modulo di domanda, deve specificare:

- a. l'oggetto dell'iniziativa;
- b. il numero previsto dei partecipanti;
- c. il giorno e l'ora in cui si desidera disporre della sala;
- d. eventuali attrezzature delle quali si intende usufruire;
- e. l'indicazione del soggetto che assume la responsabilità per eventuali danni.

3. Il firmatario sarà personalmente responsabile dello svolgimento della manifestazione

4. La concessione dell'uso della sala consiliare, rilasciata dal Presidente del Consiglio, può comunque essere revocata per motivi di improrogabile necessità. Il concessionario che subisce l'azione di revoca non potrà pretendere alcun risarcimento dei danni, ne' esprimere azioni di rivalsa per spese od altro sostenuto in proprio.

Art. 6

L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità per danni che possono essere cagionati a terzi durante l'uso della sala consiliare per responsabilità degli utilizzatori o per eventuali beni mobili dagli stessi introdotti nella sala anche se dietro autorizzazione del Presidente del Consiglio.

Art. 7

1. Il concessionario è tenuto:

- a. ad utilizzare la sala per la finalità richiesta liberando l'amministrazione comunale da ogni eventuale possibile danno conseguente ad un uso difforme da quanto stabilito;
- b. ad utilizzare la sala con diligenza, senza apportare alcuna modifica agli impianti, agli arredi ed alle attrezzature, siano esse fisse o mobili.

2. Eventuali danni alla sala consiliare ed ai beni mobili del Comune causati dagli utilizzatori di cui all'art. 3 sopracitato dovranno essere risarciti all'Amministrazione comunale.


3. In presenza di atti dolosi o colposi, si procederà penalmente e civilmente da parte dell'amministrazione comune nei confronti dei responsabili.

Art. 8

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento al Regolamento comunale per l'uso delle sale civiche.

Il Presidente del Consiglio comunale

Marco Calvaresi



Il Sindaco

Giovanni Gaspari

